

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
TRA IL COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA ED IL COMUNE DI PIEVE VERGONTE
PER L'UTILIZZO DI PERSONALE
AI SENSI ART. 1, COMMA 557 DELLA LEGGE 311/2004

L'anno duemilaquindici il giorno **** del mese di **** presso la Sede del Comune di ***

TRA

Il Comune di Pieve Vergonte (Ente di appartenenza), rappresentato dal sindaco Avv.to Maria Grazia Medali nata a *** il ***, a quanto infra autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. *** del *** elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, codice fiscale ***

E

Il Comune di Anzola d'Ossola (Ente utilizzatore), rappresentato dal sindaco dott. Alberto Boggio nato a Premosello Chiovenda il 06.08.1968 a quanto infra autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 09.06.2014 elettivamente domiciliato presso la sede municipale del Comune stesso, codice fiscale 00421660036

PREMESSO:

che il Comune di Anzola d'Ossola non è provvisto di un dipendente titolare dell'Ufficio Tecnico comunale;

che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni è espressamente consentito dall'art. 1 comma 557, della legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5.0000 abitanti una deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

che la suddetta norma, infatti, prevede che, tra gli altri, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano servizi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza;

che detta norma demanda alle amministrazioni locali di valutare in concreto la compatibilità della seconda attività lavorativa con quella in atto;

che l'arch. Fabio Righini, dipendente del Comune di Pieve Vergonte, si è dichiarato interessato a svolgere le funzioni richieste, al di fuori dell'orario di ufficio;

Letti e richiamati la deliberazione n. 17/2008 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto ed il parere della Corte dei Conti Lombardia n. 23/2009, che in relazione all'applicazione dell'istituto in parola suggeriscono l'adozione di un atto convenzionale o di un accordo di collaborazione tra l'Ente utilizzatore e l'Ente di appartenenza;

CONSIDERATO:

che il Comune di Pieve Vergonte, valutata la proposta di utilizzo pervenuta dal Comune di Anzola d'Ossola, nello spirito di reciproca collaborazione che deve animare l'attività degli enti locali, ed acquisita la disponibilità del dipendente interessato, ritiene di poter acconsentire all'assegnazione richiesta, nel rispetto delle condizioni di seguito indicate;

che in nessun caso l'utilizzato del dipendente di cui trattasi presso il Comune di Anzola d'Ossola dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti e degli obiettivi allo stesso assegnati nel Comune di Pieve

Vergonte, né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili, del medesimo comune, restando salva la facoltà dello stesso di revocare l'autorizzazione di cui al succ. art. 1;

che con le deliberazioni sopra citate è stato approvato il presente schema di accordo per l'utilizzazione del dipendente del Comune di Pieve Vergonte – arch. Fabio Righini – presso il Comune di Anzola d'Ossola;

Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – L'arch. Fabio Righini, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di Pieve Vergonte, con il profilo professionale di Istruttore Direttivo di categoria D – posizione economica 5, è autorizzato a prestare servizio presso il Comune di Anzola d'Ossola per 4 ore settimanali, in aggiunta all'orario contrattuale d'obbligo già prestato presso il Comune di Pieve Vergonte ed al di fuori dell'orario di servizio stabilito dal medesimo comune. Verrà applicata una certa flessibilità in merito alle giornate di presenza presso il Comune di Anzola d'Ossola, previo semplice accordo anche a voce con il Sindaco dello stesso comune.

Art. 2 – L'arch. Fabio Righini verrà utilizzato ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Anzola d'Ossola dal *** e sino al ***, salvo rinnovo concordato tra le parti. Il presente accordo, in ogni caso, potrà essere risolto in qualunque momento per scioglimento consensuale, ovvero a richiesta di uno solo dei Comuni. In tale evenienza la cessazione dell'accordo decorre dalla data condivisa dai Sindaci e, laddove avvenga unilateralmente, non prima di un mese dalla formale comunicazione all'altro Comune della deliberazione di recesso divenuta esecutiva. L'accordo, inoltre, potrà essere sciolto per il venir meno del consenso del dipendente, da comunicare ad entrambe le amministrazioni comunali. In tale fattispecie la cessazione decorre dal trentesimo giorno successivo alla formale comunicazione del dipendente.

Art. 3 – Il compenso orario che verrà corrisposto dall'Ente utilizzato Comune di Anzola d'Ossola all'arch. Fabio Righini deve essere pari al compenso orario percepito dallo stesso dipendente presso il comune di appartenenza.

Art. 4 – Detto compenso e gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi a carico dell'Ente utilizzatore e le relative imposte (IRAP) saranno erogati direttamente dal Comune di Anzola d'Ossola, cui farà, altresì, carico il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa ed il pagamento della relativa retribuzione di posizione.

Il Sindaco di Pieve Vergonte

Il Sindaco di Anzola d'Ossola
